

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO D’ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE
NEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2009.

ART. 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Trivigno esercita, con diritto di privativa, il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero comunale.

ART. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva può essere dato in affidamento a ditta privata.

Entro il termine di scadenza dell'affidamento a terzi della gestione del servizio, tenuto conto della dotazione organica degli uffici e servizi comunali, nonché del gettito del servizio, l'Amministrazione Comunale, può disporre la gestione in economia diretta del servizio.

ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO

L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate ai successivi articoli.

ART. 4 - DOMANDA D'UTENZA

Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Cimitero comunale, deve presentare apposita domanda al gestore del servizio.

L'accettazione della domanda è subordinata alle possibilità tecniche di esecuzione dell'allacciamento.

ART. 5 - VERSAMENTI DEI DIRITTI D'ALLACCIAMENTO.

In caso di accoglimento della domanda il gestore del servizio comunica all'interessato l'ammontare del contributo "una tantum" dovuto, nonché il canone di utenza annuale da versare ed il deposito da eseguire per spese e diritti di attivazione.

Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente viene stipulato il relativo atto di attivazione utenza.

Il gestore del servizio deve annotare gli estremi delle attivazioni stipulate su apposita cartografia che rappresenti graficamente gli allacciamenti di illuminazione attribuite rispetto ai posti dei sepolcri.

Tale documentazione deve essere tenuta conservata distintamente per ciascun anno ed a disposizione per i controlli degli uffici comunali per tutta la durata dell'affidamento.

Per le riscossioni dei diritti di allacciamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.

ART. 6 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'ALLACCIAMENTO

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal gestore del servizio con personale e materiali propri.

ART. 7 - RISERVA CONCESSIONE D'ALLACCIAMENTO.

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazioni non siano percorsi dalla rete di distribuzione, l'allacciamento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione ad estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Le decisioni a riguardo assunte dall'Amministrazione Comunale hanno carattere insindacabile.

ART. 8 - ATTIVAZIONE DELL'UTENZA.

I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale del gestore addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al sepolcro da illuminare, da

realizzarsi con tubo camicia da posizionare lungo i cordoli e non trasversalmente alle aiuole.

L'allacciamento del cavo di distribuzione al portalampade o altro apparecchio decorativo e ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti ecc., per la sistemazione di lampade secondo il desiderio dei richiedenti, sono eseguiti dal personale addetto del gestore, a completo carico degli utenti.

ART. 9 - DURATA DELLE UTENZE

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno e coincide con l'anno solare.

Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, l'utente deve corrispondere l'intero canone per l'anno solare in corso.

Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone viene ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI CANONI.

I canoni di abbonamento debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno direttamente al gestore del servizio.

Dei versamenti viene rilasciata apposita ricevuta, indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi dell'atto di concessione.

La documentazione di cui al precedente comma deve essere conservata dal gestore del servizio e mantenuta a disposizione dell'Amministrazione Comunale per ogni necessario controllo.

In caso di mancato versamento del canone dovuto, il gestore del servizio ha diritto di sospendere senza altra formalità la fornitura del servizio, dando avviso all'utente dell'avvenuta interruzione.

ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Qualora l'utenza venisse interrotta per mancato pagamento del canone e ove l'utente non ne richiedesse il ripristino versando il canone nel termine prescrittogli, la concessione viene revocata definitivamente senza alcuna particolare formalità.

L'utente in tal caso non può vantare alcun indennizzo.

ART. 12 - PROROGA TACITA DELL'UTENZA

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, qualora il gestore del servizio o l'utente non ne dia disdetta entro il 30 novembre dell'anno precedente. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, diretta al gestore del servizio.

ART. 13 - RICAMBIO DELLE LAMPADE.

Il ricambio delle lampade viene assunto dal gestore del servizio, con oneri a suo carico.

Ove l'utente non incarichi espressamente il gestore alla sostituzione delle lampade, il ricambio viene eseguito a cura dell'interessato, usando lampade di voltaggio e della potenza stabiliti dall'Amministrazione.

ART. 14 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.

L'Amministrazione o chi per essa si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.

Il gestore del servizio deve assicurare adeguata sorveglianza affinché le lampade non rimangano spente, ma in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare allo stesso per il

fatto che le lampade votive rimangano spente per guasti o per qualsiasi altra ragione, qualora il fatto non gli fosse stato segnalato.

ART. 15 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' severamente proibito installare lampade di potenza superiore a quella stabilita dall'Amministrazione ovvero modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, servirsi di speciali installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

I contravventori saranno perseguiti a norma di Legge.

ART. 16 - TARIFFE

Le tariffe di allacciamento, canone di abbonamento annuo, fornitura, ricambi di lampade, ecc. vengono annualmente rideterminate con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Non e' consentito al gestore del servizio di variare in alcun modo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale né aggiungere voci non previste dalle tariffe stesse.

ART. 17 - NORMA FINALE

In caso di gestione diretta del servizio, gli obblighi, gli adempimenti ed i diritti attribuiti al gestore del servizio con il presente Regolamento si intendono riferiti direttamente al Comune.